

N. 310/03 dem t
N. 2336/02 R. Cont.
N. 243/02 Cruzol.
N. Reper.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**

In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Carmen Maria Raffaella Ciarcia, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'8.5.2003 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2336/2003 R.G.A.C., vertente

TRA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t., e ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN LORENZO DEL VALLO, in persona del Dirigente Scolastico p.t., domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, che li rappresenta e difende

- ricorrenti, opposenti -

E

SINDACATO AUTONOMO DI BASE aderente alla FEDERAZIONE NAZ. GILDA-UNAMS, in persona del Segretario Generale S.A.B. e Dirigente Sindacale Nazionale, Francesco Sola, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Via XX Settembre n. 71, presso lo studio dell'Avv. Domenico Lo Polito che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine della memoria di costituzione

- resistente, opposto -

avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ex art. 28 L. 300/70 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 11.12.2002 e notificato il 17.12.2002.

Conclusioni delle parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23.12.2002 ritualmente notificato, gli opposenti indicati in epigrafe proponevano tempestiva opposizione avverso il decreto ex art. 28 L. 300/70 con il quale il Giudice del Lavoro di Castrovillari aveva ordinato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Lorenzo del Vallo di cessare il comportamento antisindacale.

Gli opposenti deducevano, in primo luogo, che il ricorso ex art. 28 proposto dal S.A.B. doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva processuale e sostanziale e per difetto di interesse ad agire, dal momento che il S.A.B. stesso ed il rappresentante Sola Francesco,

non avevano alcuna delega né accreditamento da parte del sindacato GILDA-UNAMS e, non essendo stati accreditati dall'ARAN, non avevano alcun diritto di informazione preventiva quanto alla contrattazione integrativa d'istituto.

Limitavano le proprie difese al rilievo che il decreto opposto aveva considerato come decisiva (nel richiamare l'art. 5 dell'Accordo del 7.8.98) la circostanza della qualità di firmatario del contratto rivestita dal sindacato Gilda/Unams, ma che essa non corrispondeva al vero, poiché con comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri era stato precisato che tale organizzazione aveva soltanto partecipato alle trattative senza sottoscrivere il CCNL di cui trattasi. Il S.A.B., dunque, non vantava alcun diritto di informazione preventiva. I convenuti facevano, inoltre, rilevare che nessun sostanziale pregiudizio delle prerogative sindacali era derivato al sindacato autonomo di base, poiché delle trattative aveva ricevuto informazione ed alle stesse aveva comunque partecipato, anche se in qualità di componente della R.S.U., una aderente a tale organizzazione sindacale.

Tutto ciò premesso, la società opponente chiedeva al giudice adito di annullare il decreto emesso dal Tribunale di Castrovillari l'11.12.2002 e per l'effetto rigettare il ricorso presentato dal Sindacato Autonomo di Base, con vittoria di spese.

Quest'ultimo si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto opposto.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e concesso un termine per il deposito di note difensive, all'odierna udienza, udita la discussione orale delle parti, il Giudice decideva come da dispositivo del quale dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, ritiene il Giudice di dover affrontare l'eccezione preliminare di inammissibilità del presente ricorso in opposizione sollevata dalla difesa dei convenuti sotto un duplice profilo.

Sul punto sembrano opportune alcune brevi considerazioni relativamente alla legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale, dal momento che la società opponente dubita che tale legittimazione sussista in capo al S.A.B. ed al suo rappresentante.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

E' necessario tenere distinto il profilo della legittimazione del soggetto collettivo ad agire promuovendo il procedimento di cui all'art. 28 L. 300/70, c.d. *legitimatlo ad causam*, dal diverso profilo della reale titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio. La *legitimatlo ad causam*, infatti, costituisce una delle condizioni per la proposizione dell'azione relativa al potere di esercitare l'azione stessa, mentre la titolarità della situazione sostanziale attiene al merito della controversia ovvero alla fondatezza della domanda proposta (cfr., tra le tante, Cass., 4364/98; Cass. 10843/97; Cass. 6160/2000).

Ebbene, l'art. 28 L. 300/70 limita esplicitamente la legittimazione ad agire agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, sarebbe a dire alle articolazioni periferiche delle strutture sindacali nazionali, dotate di una soggettività distinta e portatori di autonomi interessi collettivi (v. Cass. 6058/98; Cass. 7368/97).

Nella specie, l'azione ex art. 28 L. 300/70 è stata proposta dal S.A.B., organismo periferico aderente alla Federazione Nazionale GILDA-UNAMS.

Dalla documentazione depositata da parte ricorrente, emergono, infatti, le circostanze concernenti l'adesione del S.A.B. alla Federazione sopra indicata e la carica di Segretario Generale ricoperta da Sola Francesco e l'accreditamento dello stesso presso il Ministero dell'Istruzione ed il C.S.A.

Va, dunque, affermata la legittimazione ad agire dell'odierno opposto.

Quanto alla contestazione della "legittimazione attiva sostanziale" deve rilevarsi che essa si traduce nella mera contestazione dell'inesistenza del diritto azionato dal sindacato, riguardando, nella sostanza, il difetto di titolarità del diritto di informazione preventiva in ordine alla contrattazione integrativa di istituto, a tutela del quale la predetta sigla sindacale ha promosso il giudizio di repressione di condotta antisindacale, lamentando per l'appunto la negazione di siffatto diritto.

E' bene premettere che, secondo i principi ormai consolidati e pacifici in giurisprudenza, costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro idoneo a ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, essendo del tutto irrilevante l'elemento intenzionale (cfr. Cass. Sez. Un. 12.06.1997 n. 5295; Cass. 16.02.1998 n.

1600). Pertanto, qualora non vengano in rilievo condotte tipizzate, ovvero violatrici di specifiche prerogative sindacali, l'accertamento giudiziale deve riguardare l'obiettiva idoneità lesiva della libertà sindacale da parte di condotte astrattamente lecite. D'altra parte, proprio la varietà dei comportamenti che in concreto possono risultare lesivi dei diritti e delle libertà sindacali hanno imposto al legislatore di utilizzare una formulazione ampia nella descrizione della condotta antisindacale, essendo così demandato all'interprete il compito di verificare se i comportamenti denunciati integrino gli estremi dell'antisindacalità, da intendersi nel senso sopra riportato.

Che il controllo del giudice debba incentrarsi sul risultato lesivo della condotta e sugli effetti pregiudizievoli della stessa è principio acquisito in giurisprudenza, tanto che esso opera anche al fine di valutare l'attualità della condotta.

Altro aspetto che non può essere sottovalutato è quello relativo all'obbligo del datore di lavoro di comportarsi con correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali (così Trib. Trani, decreto del 9.08.1999, Est. Buffa, Filtra Cgil c/ Carrozzo, in una fattispecie in cui il datore di lavoro aveva rifiutato di interloquire con l'unico organismo sindacale presente in azienda).

Va evidenziato ancora che è coesistente all'attività sindacale la libertà di forme e di organizzazione sindacale, considerato requisito essenziale dell'azione ex art. 28 L. 300/70.

Passando ad esaminare il caso di specie, sulla scorta della documentazione prodotta, ritiene il giudice che il ricorso in opposizione sia infondato e, pertanto, non possa trovare accoglimento.

In primo luogo, non appare condivisibile la interpretazione restrittiva data dai convenuti all'art. 5 dell'Accordo del 7.8.98, laddove stabilisce che "nella contrattazione collettiva integrativa i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto".

Ed invero, a parere del giudicante, la mancata sottoscrizione del CCNL di comparto da parte di un sindacato non costituisce motivo sufficiente di esclusione del sindacato medesimo dalla partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata, poiché, anche a norma del d. lg.vo n. 29/93,



esiste una autonoma attività di contrattazione a livello decentrato, in riferimento al quale la legittimazione spetta alle organizzazioni maggiormente rappresentative nello specifico ambito territoriale al quale si riferisce il contratto.

Tale impostazione appare d'altronde condivisa da altri enti ed Istituti presenti sul territorio, come il C.S.A. di Cosenza ed Istituti scolastici della Provincia, che convocano il S.A.B. o la Federazione GILDA-UNAMS tramite il SAB ed Segretario Sola Francesco proprio per la contrattazione integrativa di istituto.

Lo stesso Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Lorenzo del Vallo, ha, inoltre, convocato (nell'ambito della delegazione trattante), con missiva prot. 716 del 28.2.03, il SAB e la Federazione GILDA-UNAMS (la quale, fra l'altro, come da lettera in atti, ha confermato la qualifica di dirigente del Sola e l'abilitazione del SAB a far parte della delegazione trattante in rappresentanza della federazione stessa).

Ciò conferma, fra l'altro, la consistenza e rappresentatività a livello locale del sindacato aderente alla Federazione Gilda-Unams.

E' appena il caso di aggiungere, infine, che la negazione di un diritto proprio dell'organizzazione sindacale opposta integra di per sé un comportamento antisindacale come tale illegittimo.

Dalla documentazione in atti non risulta alcuna informazione preventiva nei confronti del sindacato ricorrente in ordine alle materie di cui al comma 3 dell'art. 6 del CCNL 98/01, sia per l'anno scolastico 2001-2002 che per l'anno successivo. E' ovvio che tale omissione ha determinato una compressione delle prerogative del sindacato, dal momento che lo stesso non ha ricevuto l'informativa preventiva, non è stato convocato e non ha partecipato alle riunioni in sede decentrata sulle materie oggetto dell'obbligo di informativa. Dai verbali delle riunioni in atti è possibile trovare conferma di tale situazione, con particolare riferimento ai criteri per le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi e ai criteri di utilizzo del Fondo d'Istituto. Del pari nessuna informativa successiva in ordine alle materie previste dai punti a) e b) del comma 4 art. 6 CCNL 98/01 è stata fornita alla organizzazione sindacale per l'anno scolastico 2001- 2002.



Deve essere rilevato, inoltre, come la difesa degli opposenti abbia limitato la propria attenzione ai soli aspetti già considerati, non prendendo specifica posizione sulle ulteriori condotte denunciate come antisindacali nel ricorso ex art. 28. In ordine a queste ultime, infatti, non è stato fornito alcun elemento di prova sulla base del quale operare una valutazione in termini di inesistenza delle condotte stesse o di mancanza del carattere di lesività delle prerogative sindacali.

Nulla, invero, è stato dedotto in merito alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, poiché l'art. 58 del CCNL del 31.8.99 ha previsto che tale nomina dovesse avvenire nell'ambito delle r.s.u. che eleggono o designano il rappresentante, mentre, nel caso in esame emerge che, nonostante la designazione avvenuta in favore di una rappresentante delle r.s.u., risulta ufficialmente indicato quale r.l.s. e continua a fungere da referente un soggetto estraneo alle r.s.u., in violazione della disciplina citata.

Così, inoltre, un comportamento omissivo ed antisindacale del dirigente Scolastico la mancanza di ogni provvedimento volto a determinare ed a comunicare i periodi ed il contingente dei permessi sindacali per le r.s.u..

Come è evincibile dalla circolare ministeriale in atti, tale determinazione ed attribuzione è di competenza del Dirigente di Istituto ed appare necessaria per consentire ai componenti delle r.s.u. di gestire autonomamente le ore di permesso. Deve, quindi, ritenersi che la mancata adozione di tale provvedimento comprime le prerogative sindacali delle stesse r.s.u.

Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione proposta dal Ministero dell'Istruzione e dal Dirigente Scolastico deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 11.12.2002 deve essere integralmente confermato, anche riguardo alle spese di lite relative alla fase sommaria.

Relativamente alle spese processuali del presente giudizio di opposizione, in applicazione del principio della soccombenza, le stesse, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico degli opposenti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ex art. 28 L. 300/70 opposto;

condanna il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e l'Istituto Comprensivo di San Lorenzo del Vallo al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.300, 00 di cui € 600.000 per onorari ed € 700.000 per diritti, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Castrovillari, 8.5.03

Letto in udienza alle ore 15:00

IL GIUDICE
dott.ssa Carmen M.R. Ciarcia

IL CANCELLIERE

Il Canc. M.R. Ciarcia

